



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale AMS

del 19 novembre 2025

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'associazione AM Suisse conformemente al regolamento dell'8 novembre 2024² allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 412.10

² Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Allegato
(Art. 1)

Regolamento sul fondo per la formazione professionale dell'AM Suisse (AMS)

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale dell'AM Suisse (AMS) denominato «Fondo per la formazione professionale AMS» (in seguito «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo intende promuovere a livello nazionale le prestazioni di base della formazione professionale di base nei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola e di apparecchi a motore, delle macchine edili, nonché per i fabbri maniscalchi.

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo del fondo, secondo la sezione 4.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che esercitano segnatamente le seguenti attività:

- a. costruzione in metallo e acciaio;
1. progettazione, costruzione, produzione, lavorazione, elaborazione, montaggio, servizio e riparazione di: porte, portoni, serramenti antincendio, finestre, facciate, tecnica solare, verande, scale in metallo, coperture, protezioni dal sole e dalle intemperie, avvolgibili e tende, mobili in metallo, allestimenti di palcoscenici, dispositivi per la protezione civile, ele-

³ RS 412.10

- menti finiti di metalcostruzione, ringhiere, scale, recinzioni, lavori generali da fabbro ferraio e fabbro ferraio d'arte;
2. allestimenti e arredi di negozi, soffitti, costruzione di serbatoi e container, costruzione di casseforti, tecnica di sicurezza, servizio chiavi, lavori di saldatura, lavori di metalcostruzione per genio civile, dotazioni stradali, lavori da fabbro, trattamenti superficiali, levigatura, lucidatura, lavori generali in metallo, elaborazione e lavorazione di lamiera, stampaggio metallografico;
 - b. tecnica agricola, di apparecchi a motore e di piccoli apparecchi: produzione, costruzione, montaggio, servizio, riparazione, vendita e noleggio di apparecchi agricoli, forestali, comunali e a motore, macchine per fattorie, attrezzi per l'allevamento di bestiame, produzione e lavorazione del latte, equipaggiamenti per stalle;
 - c. macchine edili: produzione, costruzione, montaggio, servizio, riparazione vendita e noleggio;
 - d. aziende di maschecchia: attività di cura degli zoccoli e applicazione di protezioni per gli zoccoli.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività tipiche del settore relative a uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore:

- a. titolo riconosciuto di una formazione professionale di base a livello AFC (specializzazioni incluse) come:
 1. metalcostruttore (m/f) in tutte le specializzazioni e gli orientamenti,
 2. disegnatore metalcostruttore (m/f),
 3. meccanico di macchine agricole (m/f),
 4. meccanico d'apparecchi a motore (m/f),
 5. meccanico di macchine edili (m/f),
 6. fabbro maniscalco (m/f),
- b. titolo riconosciuto di una formazione professionale di base a livello CFP come aiuto metalcostruttore (m/f);
- c. titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore come:
 1. disegnatore metalcostruttore (m/f) (EP) o maestro progettista metalcostruttore (m/f) con attestato professionale federale,
 2. capofficina metalcostruttore e capomontatore (m/f) (EP) o capo di produzione e di montaggio costruzioni metalliche (m/f) con attestato professionale federale,
 3. maestro metalcostruttore (m/f) (EPS),
 4. capoprogetto metalcostruzioni (m/f) (EPS),

-
- 5. capofficina macchine edili (m/f) (EP) o tecnico di diagnostica macchine edili (m/f) con attestato professionale federale,
 - 6. capofficina macchine agricole (m/f) (EP) o tecnico di diagnostica macchine agricole (m/f) con attestato professionale federale,
 - 7. capofficina apparecchi a motore (m/f) (EP) o tecnico di diagnostica apparecchi a motore (m/f) con attestato professionale federale,
 - 8. maestro meccanico macchine edili (m/f) (EPS),
 - 9. maestro meccanico macchine agricole (m/f) (EPS),
 - 10. maestro meccanico apparecchi a motore (m/f) (EPS),
 - 11. fabbro maniscalco ortopedico (m/f) con attestato professionale federale,
 - 12. maestro fabbro maniscalco (m/f) (EPS),
 - 13. maestro fabbro ferraio (m/f) (EPS).

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1 lettere a-c. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

Il fondo sostiene finanziariamente le seguenti prestazioni:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base curate dall'AMS, coordinamento e vigilanza sulle procedure, garanzia di qualità inclusa;
- e. reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base;
- f. partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- g. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

-
- h. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'AMS in relazione ai compiti nella formazione professionale di base;
 - i. sostegno di infrastrutture per la formazione professionale del settore.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ I contributi sono calcolati in funzione della singola azienda, conformemente all'articolo 4, e del numero complessivo di persone che vi svolgono attività tipiche del settore, conformemente all'articolo 5.

² Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda.

³ Qualora un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione, il contributo è calcolato in base a una stima (art. 13 cpv. 2 lett. b).

Art. 9 Contributi

¹ Il contributo da versare ammonta a:

- a. contributo per azienda o parte di azienda con un massimo di 19 dipendenti, secondo gli articoli 4 e 5: CHF 500.–
- b. contributo per azienda o parte di azienda a partire da 20 dipendenti, secondo gli articoli 4 e 5: CHF 1000.–

² Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

³ Per gli apprendisti non sono versati contributi.

⁴ I contributi devono essere versati per le persone assunte a tempo parziale, per quanto esse siano assoggettate all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidezza.

⁵ I contributi sono versati annualmente.

⁶ Essi sono indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁷ Il comitato centrale dell'AMS verifica i contributi ogni anno e li adegua, se necessario, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla segreteria.

⁴ RS 831.40

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale.

Art. 11 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12 Comitato centrale

¹ Il comitato centrale dell'AMS è l'organo di vigilanza del fondo e lo gestisce sul piano strategico.

² Esso ha segnatamente i seguenti compiti e competenze:

- a. designa la segreteria;
- b. emana il regolamento esecutivo;
- c. definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;
- d. decide sui ricorsi contro le decisioni della segreteria;
- e. approva il bilancio e vigila sulla segreteria;
- f. è autorizzato a lasciare che il fondo si esaurisca e a scioglierlo con il consenso della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Art. 13 Segreteria

¹ La segreteria è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce sul piano operativo.

² Essa decide in materia di:

- a. assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. determinazione del contributo di un'azienda in caso di mancata autodichiarazione o di dichiarazione scorretta;
- c. esenzione dall'obbligo di versare i contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale.

³ La segreteria applica il regolamento nell'ambito delle sue competenze. In particolare riscuote i contributi, versa i contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, provvede all'amministrazione e alla contabilità.

⁵ RS 412.101

Art. 14 Conti, revisione e contabilità

¹ L'ufficio amministrativo integra il fondo nella contabilità dell'ente responsabile . Non viene redatto un bilancio annuale separato per il fondo. I conti del fondo sono riportati nel rendiconto del fondo, nelle note e nella relazione sulla performance.

² I conti del fondo sono verificati da un revisore indipendente secondo gli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁶ nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'AMS.

³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 15 Vigilanza

¹ Il fondo sottostà alla vigilanza della SEFRI secondo l'articolo 60 capoverso 7 LFPr⁷.

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono presentati per revisione alla SEFRI.

Sezione 6:**Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento****Art. 16** Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato centrale il 29 agosto 2024 all'attenzione dal consiglio dell'associazione.

Art. 17 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 18 Scioglimento

¹ Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base legale il Comitato centrale scioglie il fondo con il consenso dell'autorità di vigilanza.

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

⁶ RS 220
⁷ RS 412.10

³ Previo consenso dell'autorità di vigilanza, il Comitato centrale è autorizzato a lasciare che il fondo si esaurisca e a scioglierlo.

Approvato dal consiglio dell'associazione AM Suisse l'8 novembre 2024.

AM Suisse
Associazione padronale e professionale:

Peter Meier, Presidente centrale
Bernhard von Mühlenen, Direttore